



Edizione di venerdì 13 gennaio 2017

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Direttiva Madre-Figlia e Convenzione contro le doppie imposizioni](#)

di Fabio Landuzzi

IVA

[Navigazione in alto mare e non imponibilità Iva](#)

di Alessandro Bonuzzi, Armando Fossi

ACCERTAMENTO

[La notifica della cartella irregolare è sanata dall'impugnazione](#)

di Luigi Ferrajoli

BILANCIO

[Costi della liquidazione iscritti in apposito fondo](#)

di Sandro Cerato

IVA

[Fitofarmaci accessori alle prestazioni meccaniche](#)

di Luigi Scappini

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Direttiva Madre-Figlia e Convenzione contro le doppie imposizioni

di Fabio Landuzzi

In tema di **distribuzione di dividendi**, la **Direttiva Madre – Figlia** ([Direttiva n. 90/435/Cee](#)) è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 136/1993 mediante l'introduzione dell'[articolo 27-bis nel D.P.R. 600/1973](#), oggetto poi di successive modifiche, l'ultima delle quali avvenuta con la L. 122/2016 volta al recepimento della Direttiva UE 2015/121 ed a rimediare alla procedura di **infrazione** che era stata avviata per via del mancato recepimento della Direttiva 2014/86/UE.

Si può tuttavia porre un legittimo **interrogativo**: in quale **rappporto** si pone il recepimento della **Direttiva Madre – Figlia** che, in materia di distribuzione di dividendi, ne prevede l'esenzione al ricorrere delle prescritte condizioni, con la norma contenuta invece nella **Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni** stipulata fra l'Italia ed altri Stati dell'Unione europea che regola in altro modo l'eliminazione o l'attenuazione della doppia imposizione? È plausibile sostenere che con l'introduzione nell'ordinamento italiano della Direttiva Madre – Figlia la norma convenzionale sia stata **tacitamente abrogata**, in forza della ordinaria regola dell'effetto abrogativo determinato dalla legge posteriore rispetto a quella previgente? Oppure, le **due disposizioni coesistono** trovando un qualche **spazio autonomo di applicazione**? E se così fosse, come si determina questo spazio di autonoma applicazione delle disposizioni?

La risposta a questi interrogativi è stata fornita da una recente **sentenza della Corte di Cassazione, n. 27111 del 28 dicembre 2016**, stimolata invero da un ricorso presentato da una società tedesca che invocava l'applicazione a proprio favore, in quanto beneficiaria di dividendi ricevuti da una controllata italiana, del regime del credito d'imposta previsto, secondo l'allora vigente disciplina, dalla Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Francia. Prescindendo dal caso particolare, ciò che in questa sede ci interessa evidenziare è la **soluzione a cui giunge la Suprema Corte** nel risolvere gli interrogativi sopra enunciati.

In particolare, i giudici della Cassazione hanno evidenziato come il **recepimento della Direttiva Madre – Figlia non produce affatto il superamento della convenzione bilaterale** contro le doppie imposizioni. La Direttiva Madre – Figlia, afferma la Cassazione, agisce in modo da determinare con la Convenzione bilaterale “*una disciplina complessiva e complementare di contrasto alla doppia imposizione secondo un regime opzionale di alternatività*”.

Infatti, **Direttiva e Convenzione non sono affatto norme perfettamente sovrapponibili**: esse si caratterizzano per **diversi presupposti soggettivi**, diverse **soglie di accesso**, diverse **modalità applicative** e quindi diversi strumenti con cui proporsi l'eliminazione, o quantomeno l'attenuazione, della doppia imposizione.

Le due fonti normative, perciò, si trovano a **convivere nell'ordinamento europeo ed in quello nazionale**, senza che ciò determini per ciascuna di esse uno “svuotamento di senso e di utilità pratica”. La Convenzione conserva, anche in presenza delle condizioni applicative della Direttiva, la propria **piena efficacia** come strumento accessibile per contrastare il **fenomeno della doppia imposizione** nel rispetto di quanto disposto dagli [articoli 67, D.P.R. 600/1973](#) e [163 del Tuir](#).

Pertanto, evidenziano i giudici della Cassazione, **non è precluso** dalla Direttiva Madre – Figlia che la società madre, se ne sussistono i presupposti, possa **optare per il regime convenzionale** in luogo di quella della esenzione previsto dalla Direttiva stessa; ciò che è precluso è invece che il contribuente possa avvalersi dell'uno e dell'altro regime, perché altrimenti si perverrebbe non al giusto risultato della eliminazione della doppia imposizione, bensì all'appropriazione di un improprio beneficio.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Navigazione in alto mare e non imponibilità Iva

di Alessandro Bonuzzi, Armando Fossi

Con la [risoluzione 2/E](#) di ieri l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla corretta interpretazione da attribuire alla nozione di “**navi adibite alla navigazione in alto mare**”.

L'accezione assume rilevanza ai fini dell'applicazione del **regime di non imponibilità** “per assimilazione” rispetto alle cessioni all'esportazione previsto dall'[articolo 8-bis, lettera a\), del D.P.R. 633/1972](#).

Tale disposizione recepisce l'[articolo 148, lettere a\), c\) e d\)](#) della Direttiva 112/2006/CE, che stabilisce l'**esenzione** di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi relative alle:

- navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri;
- navi utilizzate nell'esercizio di attività commerciale, industriale e della pesca.

Secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, la condizione che impone la destinazione “*alla navigazione in alto mare*” fa ricoprendere nell'alveo del regime della non imponibilità le navi che effettuano **trasporto a pagamento di passeggeri** o sono impiegate in **attività commerciali, industriali** o della **pesca**, mentre esclude quelle impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e le navi adibite alla pesca costiera (cause riunite C-181/04 e C-183/04).

L'Agenzia, in passato, si è già occupata della questione con la [risoluzione 79/E/2014](#). Nell'occasione l'Ufficio ha chiarito che, affinché il requisito attinente alla navigazione in alto mare possa considerarsi soddisfatto, “*non è sufficiente che le unità navali siano “omologate” a tale impiego sulla base delle loro caratteristiche strutturali, secondo la classificazione contenuta nel Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e certificata dagli Enti di classificazione navale, essendo, invece, necessario che le stesse siano effettivamente utilizzate per la navigazione in alto mare*”.

Il documento ha altresì precisato che:

- il concetto di “**altro mare**” è universalmente riconosciuto così come disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, più nota come **Convenzione di Montego Bay**, ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689;
- l'articolo 3 della Convenzione stabilisce che il mare territoriale di ogni Stato può arrivare “*fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione*”;
- per “alto mare” si intendono “*tutte le aree marine non incluse nella zona economica*

esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago” (ex articolo 86 della Convenzione);

- per “**mare territoriale**” s'intende, quindi, l'area marina compresa tra le linee di base e le 12 miglia nautiche misurate dalle stesse;
- per esclusione, per “**alto mare**” s'intende la **zona marina oltre le 12 miglia nautiche dalle linee di base.**

Va poi osservato quanto stabilito dalla decisione **C-197/12**, secondo cui, al fine di garantire che il regime di non imponibilità in esame sia applicato solo alle navi che effettuano **concretamente** e in misura **prevalente** navigazione in alto mare, i Paesi membri **non possono basarsi esclusivamente su criteri oggettivi**, quali la lunghezza o la stazza dei mezzi.

Alla luce di ciò, la **risoluzione di ieri** afferma che una “*nave possa considerarsi “adibita alla navigazione in alto mare” se, con riferimento all’anno precedente, ha effettuato in misura superiore al 70 per cento viaggi in alto mare* (ovvero, oltre le 12 miglia marine). Tale condizione deve essere verificata per ciascun periodo d'imposta sulla base di documentazione ufficiale”.

In relazione agli acquisti aventi ad oggetto navi che “non hanno un passato”, nel senso che sono **in fase di costruzione** o comunque **non hanno effettuato alcun viaggio in mare**, la non imponibilità può essere applicata in **via anticipata**. A tal fine è necessaria una **dichiarazione** dell'armatore dalla quale risulti che, una volta ultimata, la nave sarà adibita alla navigazione in alto mare.

In questi casi, “*la condizione dell’effettiva navigazione della nave in alto mare oltre il 70 per cento dei viaggi deve essere verificata entro l’anno successivo al varo della nave in mare, salvo variazioni dell’imposta ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. 633/1972*”.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

La notifica della cartella irregolare è sanata dall'impugnazione

di Luigi Ferrajoli

Con la [sentenza n. 24408 depositata in data 30 novembre 2016](#), la Quinta Sezione Tributaria della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema relativo alle conseguenze della irregolarità della notifica della cartella di pagamento.

In particolare l'oggetto della controversia riguardava la **notifica** da parte dell'Agenzia delle Entrate della **cartella di pagamento a una società a responsabilità limitata** in liquidazione, che **veniva impugnata dalla medesima**.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, accogliendo l'impugnazione proposta, dichiarava **la nullità della cartella di pagamento**.

Nello specifico la CTR nel proprio provvedimento rilevava sia la **mancata notifica dell'atto impositivo** alla sede legale della società, sia **l'inesistenza della notifica** dell'atto **al liquidatore**, poiché non risultava indicato nella cartella il nominativo né l'indirizzo di quest'ultimo.

L'Agenzia delle Entrate decideva di procedere ulteriormente in Cassazione, rilevando come primo motivo di ricorso **la contrarietà del provvedimento emesso dalla CTR all'[articolo 156 c.p.c.](#)**, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite con la [sentenza n. 19854/2004](#), ossia che *"l'impugnazione da parte del contribuente dell'atto impositivo a lui notificato in modo irregolare determina una nullità della notificazione sanabile (e di fatto sanata) mediante impugnazione da parte di chi la nullità dell'atto medesimo l'ha subita"*; eccependo secondariamente, **la violazione e la falsa applicazione dell'[articolo 145 c.p.c.](#)** da parte della CTR per aver dichiarato l'inesistenza della notifica eseguita nei confronti del liquidatore della società contribuente.

Sotto il primo profilo, la Corte di Cassazione, riprendendo i principi già enunciati nelle precedenti pronunce ([Cass. n. 19854/2004](#)), ha **rilevato la fondatezza di tale eccezione**.

Nello specifico la Corte ha precisato che: *"la natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della presa tributaria – non ostare all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale*, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'articolo 60 del D.P.R. 600/1973, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, *l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità*

della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.”.

Ne consegue che, nel caso in cui il contribuente dimostri **di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto impositivo**, la cui notificazione è affetta da nullità, lo stesso non potrà necessariamente dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento, **in quanto avrà potuto effettivamente esercitare il proprio diritto di difesa** e, pertanto, sarà applicabile il principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo, *ex articolo 156 c.p.c..*

Nel caso in cui la proposizione del **ricorso avanti le commissioni sia intervenuta** quando il termine per l'esercizio del potere di accertamento sia **scaduta non potrà trovare viceversa applicazione il principio della sanatoria**; poiché la sanatoria può verificarsi solo se la proposizione del ricorso sia avvenuto prima del decorso del termine di decadenza.

Si precisa altresì che la **notificazione dell'atto impositivo costituisce** una condizione integrativa dell'efficacia della decisione assunta dall'Ufficio finanziario, ma non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto. Ne consegue che **l'inesistenza della notificazione non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto**, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all'Ufficio per adottare e notificare il provvedimento.

Sulla base, pertanto, di quanto affermato nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha statuito che la **notifica irregolare della cartella è sanata dalla proposizione da parte del contribuente del ricorso avverso la commissione competente** entro il termine di legge. Infatti **l'impugnazione è la prova della perfetta conoscenza dell'atto da parte del contribuente**, pertanto, è applicabile il principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo, *ex articolo 156 c.p.c..*

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione con la sentenza in commento **ha accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate sulla base di tale presupposto** ed ha cassato la sentenza impugnata.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL PROCESSO TRIBUTARIO
CON MASSIMILIANO TASINI

Ancona Firenze Torino

BILANCIO

Costi della liquidazione iscritti in apposito fondo

di Sandro Cerato

Il documento OIC 5 richiede l'iscrizione dei costi e degli oneri che si prevede saranno sostenuti nell'ambito della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire, in apposito fondo la cui contropartita è il conto patrimoniale "rettifiche di liquidazione". È questo uno dei principali aspetti che contraddistinguono la procedura di liquidazione di una società di capitali. L'OIC 5 precisa che i costi e gli oneri che devono essere allocati nel relativo fondo riguardano solamente quelli che maturano a partire dall'inizio della liquidazione (momento che coincide con la nomina dei liquidatori) e fino alla chiusura della stessa, fermo restando che i costi maturati prima di tale periodo devono risultare già iscritti nei fondi per rischi ed oneri presenti nei bilanci formati prima dell'inizio della liquidazione. Il principio contabile precisa tuttavia che non devono essere iscritti nel fondo i costi non conosciuti nell'an o nel quantum, nonché quelli che non sono associabili alla liquidazione e che non si sono potuti iscrivere prima dell'inizio della stessa (si pensi, ad esempio, ad un premio di produzione rivendicato dai dipendenti di competenza di un esercizio antecedente alla liquidazione ma non conoscibile). Nel documento OIC 5 sono elencati a titolo esemplificativo alcuni oneri che devono essere comprese nel fondo in questione, e più precisamente si tratta dei seguenti: canoni di locazione, comprese le utenze relative all'immobile, retribuzioni ed altri oneri del personale, compensi professionali, compenso spettante al liquidatore, oneri finanziari, spese legali necessarie per la cancellazione della società e imposte previste per tutta la durata della liquidazione. Come anticipato, l'importo da iscrivere nel fondo è "nettizzato" dei proventi attesi per il periodo della liquidazione, nel cui ambito sono compresi gli interessi attivi, fitti attivi, dividendi, ecc., con la conseguenza che l'importo iscritto nel fondo è pari appunto alla differenza netta tra oneri e proventi.

L'aspetto rilevante riguarda le modalità di iscrizione e di movimentazione del fondo, poiché la sua contropartita non è un componente economico, bensì il conto patrimoniale "rettifiche di liquidazione", e nella nota integrativa di ciascun bilancio intermedio di liquidazione deve essere indicata una tabella in cui indicare analiticamente:

- nella **prima colonna**, l'importo analitico delle singole voci di costo e dei relativi proventi, la cui somma differenza costituisce l'importo iniziale;
- nella **seconda colonna**, invece, eventuali variazioni dei costi e dei proventi a fronte di nuovi o migliori accertamenti;
- nella **terza colonna**, l'importo dei costi già sostenuti e dei proventi conseguiti, la cui contropartita è l'utilizzo del Fondo;
- nella **quarta colonna**, gli importi residui risultanti alla data di chiusura dell'esercizio.

Si deve quindi evidenziare che all'atto del sostenimento effettivo dell'onere (o del conseguimento del provento) si possono realizzare due ipotesi:

- il **costo sostenuto è più elevato di quello stimato**, nel qual caso nella terza colonna va indicato l'intero importo stanziato;
- il **costo sostenuto è meno elevato di quello stimato**, nel qual caso oltre all'utilizzo del fondo deve essere iscritta una sopravvenienza attiva per la differenza.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**L'APPROVAZIONE DEI NUOVI OIC E L'IMPATTO
SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO 2016**



IVA

Fitofarmaci accessori alle prestazioni meccaniche

di Luigi Scappini

Il settore dell'**agricoltura**, a seguito della riforma di cui alla legge delega 57/2001, ha subito un **consistente restyling** che ha portato a un **ammodernamento** della figura dell'**imprenditore agricolo** attraverso la riscrittura integrale dell'[articolo 2135, cod. civ.](#)

In particolare, per la parte che qui si vuole evidenziare, il Legislatore ha **previsto** un imprenditore agricolo **polivalente che**, oltre alle ordinarie attività, **svolge** anche, ad esempio, le **prestazioni di servizi**.

In tale contesto si colloca la figura del cd. “**contoterzista**”, l'imprenditore che, **utilizzando mezzi** e attrezzature nella sua disponibilità, **svolge lavorazioni** meccaniche agrarie **presso aziende terze**.

Tuttavia, in un contesto di continua evoluzione, le **prestazioni** di servizi svolte da tale figura professionale si sono nel tempo **ampliate, prevedendo**, ad esempio, oltre alle “ordinarie” attività di aratura, raccolta, etc., anche l'**apporto di beni** quali sementi, fertilizzanti, fitosanitari utilizzati nello svolgimento di altre operazioni colturali.

In ragione di quanto detto, la **prestazione** diviene “**complessa**” con evidenti **ricadute** ai fini dell'**imponibilità Iva**, avvalorate, tra le altre cose, anche dalla prescrizione di cui al **D.M. 22 gennaio 2014** per cui “*nel caso in cui il contoterzista provveda anche all'acquisto dei prodotti fitosanitari, nella fattura emessa devono essere indicati, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il tipo, la quantità di prodotto fitosanitario distribuito ed il relativo costo*”.

In particolare, le **problematiche** sorgono in sede di fatturazione nel momento in cui si deve individuare la corretta **aliquota Iva**, tenuto conto che, la **voce 125) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972**, la individua in misura pari al 10% per le “*prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate*”.

Nello specifico, il problema sorge in merito ai prodotti utilizzati e alla rilevanza individuale o meno.

Sul punto è intervenuta di recente la **DRE del Veneto** in risposta a un interpello in cui veniva avallata la soluzione per cui **non si configura** “*una effettiva vendita del prodotto, ma un impiego per la coltura del terreno*”, con la conseguenza che ai fini Iva la corretta aliquota da applicare in fattura è quella ridotta al 10%.

Se così non fosse, si verrebbe a creare un indubbio **appesantimento** degli **adempimenti** in capo all'imprenditore agricolo, **circostanza** che la stessa **ratio** del regime speciale di cui all'[articolo 34, D.P.R. 633/1972](#) mira a escludere.

A titolo di esempio, da un lato si determinerebbe un **diverso momento impositivo** tra la cessione dei prodotti e le prestazioni di servizio e, dall'altro l'applicazione di **differenti aliquote Iva per le prestazione di servizi** (10% per lavori effettuati con macchine agricole, a favore di imprese agricole singole o associate e 22% per lavori effettuati con macchine non agricole, rese nei confronti di imprese non agricole) e **cessione di beni** (semente 10%, fertilizzanti 4% e fitosanitari 10%).

La **DRE** del Veneto, in **accoglimento** dell'impostazione fornita dall'istante ha **affermato** come "*l'obbligatoria indicazione in fattura della quantità e del costo delle sostanze fitoterapiche acquistate e utilizzate dal contoterzista nel contesto di una prestazione di servizi più ampia e complessa, non rappresenti una cessione di beni rilevante fiscalmente sia ai fini delle imposte dirette sia dell'imposta sul valore aggiunto*", poiché l'obbligo nascente dalla disposizione richiamata di cui al D.M. 22 gennaio 2014, ha la mera funzione di monitoraggio dell'utilizzo di tali prodotti.

In tal modo, la **prestazione** diventa "**complessa**" in quanto presenta sia un'**obbligazione di fare** (la prestazione resa con i mezzi meccanici) sia di **dare** (l'apporto di concimi e altri prodotti), in cui, però, **prevale la prima**, con la conseguenza che l'**utilizzo** dei **prodotti** diviene una **prestazione accessoria** che, in quanto tale, segue le regole di cui all'[articolo 12, D.P.R. 633/1972](#), ai sensi del quale "*Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.*".

Si ricorda come l'Amministrazione finanziaria, con la [R.M. 6/E/1998](#) abbia precisato che **l'accessorietà** deve essere oggetto di **singola valutazione**.

In **conclusione**, in ragione di quanto detto, il "**contoterzista**" dovrà **applicare** ai **corrispettivi** conseguiti l'aliquota Iva del **10%**, corrispettivi che saranno **annotati** nell'**unica contabilità** prevista per l'attività prestata in quanto non sussistente altra attività.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione


IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



Le 17 equazioni che hanno cambiato il mondo

Ian Stewart

Einaudi

Prezzo – 35,00

Pagine – 448

Le equazioni sono la linfa della matematica, delle scienze e della tecnologia, in loro assenza il nostro mondo non esisterebbe così come lo conosciamo. Possono incutere timore o risultare enigmatiche, ma certo non possono essere ignorate. Ian Stewart dimostra che non bisogna essere degli scienziati per comprenderle e apprezzarne l'austera bellezza, questo perché ogni equazione ha un forte legame con la realtà, con il mondo che ci circonda. Le leggi della natura e molti segreti dell'Universo non sono spiegabili soltanto con l'ausilio delle parole: la storia dell'umanità e della sua conoscenza del mondo reale può essere raccontata, con precisione e in profondità, anche e soprattutto attraverso queste fondamentali diciassette equazioni, che dai tempi del teorema di Pitagora giungono a lambire le attuali, a volte «sconcertanti», teorie della fisica quantistica. La legge di gravitazione universale di Newton, il secondo principio della termodinamica, la relatività, lo strano mondo dei quanti dell'equazione di Schrödinger, la teoria del caos, la formula dell'andamento dei prezzi nel mercato finanziario... Sono diciassette modi con i quali gli uomini di scienza interpretano la realtà da oltre tremila anni.

ERNESTO
GALLI DELLA LOGGIA

credere tradire vivere

UN VIAGGIO NEGLI ANNI DELLA
REPUBBLICA

Il Mulino

Credere, tradire, vivere – Un viaggio negli anni della Repubblica

Ernesto Galli della Roggia

Il Mulino

Prezzo – 24,00

Pagine – 360

«Insieme libro di storia e di ricordi, di vicende pubbliche da un lato e di sentimenti personali dall'altro. E proprio in un grumo di sentimenti (e risentimenti, perché non dirlo) è da cercare l'origine del tema di fondo delle sue pagine: la difficoltà, l'impossibilità di cambiare» In politica come nella vita cambiare idea è inevitabile. E forse anche giusto, in un'epoca come la nostra caratterizzata da mutamenti così profondi e rapidi. In Italia però cambiare orientamento politico, in specie passare da destra a sinistra o viceversa, è sempre stato altamente problematico: chi lo fa si attira l'accusa di essere un trasformista o peggio un voltagabbana e un traditore. Galli della Loggia racconta come il cambiamento/tradimento è stato vissuto, interpretato e concettualizzato nella recente storia politica italiana e, ripercorrendo anche la sua stessa esperienza e le molte polemiche che lo hanno coinvolto nei principali passaggi della vicenda ideologica del Paese, posa uno sguardo severo sulla storia intellettuale e culturale italiana, colta nei suoi inconfessati cambiamenti di fronte, le sue quasi sempre tacite abiure, i suoi pregiudizi, le sue bugie.



L'angelo

Sandrone Dazieri

Mondadori


Prezzo – 19,50

Pagine – 456

Quando il treno ad alta velocità Milano-Roma entra alla stazione Termini la polizia ferroviaria ha una terribile sorpresa: i passeggeri della carrozza Top, il vagone più esclusivo e costoso, sono tutti morti. E la prima a entrare nella carrozza del massacro è Colomba Caselli, vicequestore dai muscoli d'acciaio e l'anima fragile. I primi indizi portano decisamente verso il terrorismo islamico, arriva anche un video in cui due uomini rivendicano l'attentato in nome dell'Isis. Ma Colomba capisce che qualcosa non va. E si rende conto che l'unica cosa che può fare è chiedere l'aiuto della sola persona che riesce a vedere attraverso la nebbia...

Quando il treno ad alta velocità Milano-Roma entra alla stazione Termini la polizia ferroviaria ha una terribile sorpresa: i passeggeri della carrozza Top, il vagone più esclusivo e costoso, sono tutti morti. E la prima a entrare nella carrozza del massacro è Colomba Caselli, vicequestore dai muscoli d'acciaio e l'anima fragile. I primi indizi portano decisamente verso il terrorismo islamico, arriva anche un video in cui due uomini rivendicano l'attentato in nome dell'Isis. Ma Colomba capisce che qualcosa non va. E si rende conto che l'unica cosa che può fare è chiedere l'aiuto della sola persona che riesce a vedere attraverso la nebbia di bugie e depistaggi: Dante Torre. Colomba e Dante non si parlano da mesi, da quando lui, dopo la morte del suo aguzzino, l'uomo che si faceva chiamare "Il Padre", si è perso dietro ai suoi fantasmi. Convinto che ci sia un complotto ai suoi danni, è ossessionato dalla ricerca dei mandanti del Padre e del fantomatico individuo che gli ha telefonato dicendo di essere suo fratello. Un individuo alla cui esistenza crede soltanto lui. Basta incontrarsi, a Dante e Colomba, per superare le incomprensioni. E la sensazione di lei era giusta: l'Isis non c'entra e l'attentato è solo l'ultimo episodio di una lunga serie di carneficine. Dietro la scia di morti c'è una misteriosa figura femminile, che non lascia tracce se non un nome: Giltiné, l'angelo lituano dei defunti, bellissima e letale. Ma chi la sente sussurrare il suo nome, poi non sentirà molto altro.

Dante e Colomba intraprendono così un'indagine che dalla stazione Termini di Roma li porterà prima a Berlino e poi a Venezia, per la resa dei conti. Dopo lo straordinario successo di *Uccidi il Padre*, tradotto in tutto il mondo dagli Stati Uniti al Giappone, acclamato da pubblico e critica come il più grande thriller italiano degli ultimi anni, Sandrone Dazieri riporta sulla scena Colomba e Dante. E lo fa con un nuovo romanzo straordinario e unico, che parla del nostro passato recente e del presente che stiamo vivendo, e che vede l'apparizione di un'indimenticabile antieroina. Una lettura travolgente, un libro impossibile da posare.



Del sangue e del vino

Ettore Castagna

Rubbettino

Prezzo – 218

Pagine – 14,00

Il romanzo si staglia nel trapasso fra il Seicento e il Settecento, in un ambiente mediterraneo rurale e feroce. Tre generazioni che partono: da una coppia di greci in fuga dalla selvaggia invasione balcanica a mano dei turchi nella seconda metà del Seicento. Protagonista è la storia della cultura contadina del meridione italiano – ma solo del meridione italiano? – tra elementi fantastici, bassezze morali, mondi infimi e aperture epiche. E poi, un orizzonte taumaturgico nella visione delle tradizioni popolari fra musica e danza. Un eroismo sceso tra le persone qualunque e, dunque, universale. Un percorso di redenzione, non solo dei protagonisti ma persino del lettore. Qui la verità è più forte di ogni giudizio. È la verità narrativa. Assoluta e definitiva.



Non luogo a procedere

Claudio Magris

Garzanti

Prezzo – 14,00

Pagine – 368

In questo romanzo violento, tenero e appassionato, Claudio Magris si confronta con l'osessione della guerra di ogni tempo e paese, quasi indistinguibile dalla vita stessa: una guerra universale, rossa di sangue, nera come le stive delle navi negriere, cupa come il mare che inghiotte tesori e destini, grigia come il fumo dei corpi bruciati nel forno crematorio della Risiera di San Sabba, bianca come la calce che copre il sepolcro. Non luogo a procedere è la storia di un grottesco Museo della Guerra per l'avvento della pace, delle sue sale e delle sue armi, ognuna delle quali racconta vicende di passione e delirio; è la storia dell'uomo che sacrifica la vita alla sua maniacale costruzione, per riscattarsi alla fine nell'accanita ricerca di un'orribile verità soppressa; è la storia di una donna, Luisa, erede dell'esilio ebraico e della schiavitù dei neri. Con una narrazione totale e frantumata, precisa e insieme visionaria, Magris scava con ferocia nell'inferno spietato delle nostre colpe, e racconta l'epos travolgente di tragedie e silenzi dell'amore e dell'orrore.

DOTTRYNA
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la "tradizionale" banca dati*